

# **PARTE SPECIALE "B"**

Reati societari  
(art. 25-ter del Decreto)

## Indice

|   |    |
|---|----|
| B.1 I reati societari.....  | 3  |
| B.2 Principi generali di comportamento nelle aree a rischio reato ..... | 4  |
| B.3 Aree a rischio reato .....  | 6  |
| B.3.1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....        | 7  |
| B.3.2 Gestione degli adempimenti fiscali.....                           | 8  |
| B.3.3 Gestione della finanza e della tesoreria .....                    | 8  |
| B.3.4 Contabilità generale e bilancio .....                             | 9  |
| B.3.5 Gestione dei rapporti infragruppo .....                           | 9  |
| B.3.6 Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie .....         | 10 |
| B.3.7 Gestione degli adempimenti societari.....                         | 11 |

**PARTE SPECIALE "B"****B.1 I reati societari**

La Parte Speciale "B" è finalizzata alla prevenzione specifica dei seguenti reati:

- **False comunicazioni sociali** (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- **Fatti di lieve entità** (art. 2621-*bis* c.c.);
- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.);
- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.);
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.);
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante** (art. 2628 c.c.);
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.);
- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** (art. 2629-*bis* c.c.);
- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.);
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.);
- **Illecita influenza sull'Assemblea** (art. 2636 c.c.);
- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.);
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.).

L'originaria formulazione dell'art. 25-*ter* del Decreto prevedeva altresì la responsabilità dell'ente per i reati di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c.) e di Falso in prospetto (art. 2623 c.c.), commessi nel suo interesse. Entrambe le disposizioni del codice civile sono poi state abrogate e riproposte in altri testi legislativi, senza che tuttavia questi annoverassero le nuove fattispecie tra i reati idonei ad ascrivere la responsabilità dell'ente. Sulla base di questa considerazione e con specifico riferimento al reato di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, escludendo la responsabilità dell'ente per tale tipo di reato. Ad ogni modo, ragioni di prudenza inducono a tenere conto anche di tali fattispecie di reato.

## **B.2 Principi generali di comportamento nelle aree a rischio reato**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del Modello operanti nelle aree a rischio reato (cfr. paragrafo B.3).

La stessa, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari, e prevede l'espresso divieto a carico dei medesimi di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello, nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e nel Codice Etico.

In linea generale e al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio reato sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- assunzione di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare fondi extracontabili o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti

dalla legge. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci e agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

- assunzione di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei rapporti con le parti correlate, nel rispetto del principio di autonomia delle parti e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile e separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela di tutti gli *stakeholders*;
- osservanza di condotte tese a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è fatto divieto di:
  - impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo proprie del Collegio Sindacale;
  - determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e delle procedure operative che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere. In tale prospettiva, è fatto divieto di:
  - restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
  - acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
  - effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
  - formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, mediante attribuzione di azioni per un ammontare inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di

crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;

- consentire ai membri del Collegio Sindacale l'esercizio dei poteri che la legge loro affida. In particolare, è garantita al Collegio Sindacale e ai sindaci individualmente la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo;
- i rapporti infragruppo debbono essere improntati a correttezza e trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia delle società del Gruppo e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile e separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli *stakeholders* di tutte le società del Gruppo;
- osservare le regole che presiedono alla corretta gestione dei rapporti e delle operazioni con le parti correlate, nonché delle comunicazioni e delle relazioni con le Autorità di Vigilanza;
- effettuazione, con tempestività, correttezza e buona fede, di tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese; in tale prospettiva, gli esponenti aziendali devono:
  - inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo e accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati e i documenti previsti o richiesti;
  - indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
  - evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi).

### **B.3 Aree a rischio reato**

Con riferimento ai reati societari di cui alla presente Parte Speciale, quale esito delle attività di *risk assessment* svolte, sono state individuate le seguenti principali aree di attività a rischio:

- B.3.1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- B.3.2 Gestione degli adempimenti fiscali;
- B.3.3 Gestione della finanza e della tesoreria;
- B.3.4 Contabilità generale e bilancio;
- B.3.5 Gestione dei rapporti infragruppo;
- B.3.6 Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
- B.3.7 Gestione degli adempimenti societari.

Le aree a rischio sono state prese in considerazione ai fini della definizione delle procedure di controllo e, più in generale, ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controllo interno.

Con riferimento alle suddette aree vengono di seguito illustrati - in forma sintetica e a titolo meramente esemplificativo - i principi generali di controllo, le principali funzioni aziendali coinvolte, le attività sensibili, le modalità attraverso le quali detti reati possono essere commessi e i principi di controllo preventivo esistenti.

**Principi generali di controllo:**

- rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza operativa, gestionale e finanziaria di ciascuna società del Gruppo;
- previsione di un sistema di deleghe e procure, nonché di un sistema organizzativo (compiti, ruoli e responsabilità formalizzati);
- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli;
- segregazione dei compiti tra:
  - chi richiede, chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
  - chi esegue, chi controlla e chi autorizza le operazioni;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* di ogni operazione relativa alle attività sensibili;
- archiviazione della documentazione, ivi inclusi documenti e/o scritture contabili, al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione e di garantire la tracciabilità del processo.

**B.3.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE***Principali funzioni aziendali coinvolte*

- 1) Governance
- 2) Legale, Societario e Contenzioso
- 3) Amministrazione, Finanza e Controllo
- 4) Risorse Umane, Organizzazione
- 5) Pianificazione Operativa e Partecipazioni Italia
- 6) Partecipazioni Estere

*Attività sensibili*

- 1) *Gestione dei rapporti con istituzioni, enti pubblici e organismi di vigilanza (con riferimento ad adempimenti, autorizzazioni, licenze, ispezioni sia relative all'oggetto sociale sia in materia amministrativa, di sicurezza e salute sul lavoro, ecc.)*

*Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione*

- a. La Società, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza potrebbe esporre fatti non rispondenti al vero, ovvero omettere, in tutto

o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero trasmettere notizie false alle Autorità di Vigilanza.

*Principi di Controllo*

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A.3.1".

**B.3.2 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI**

*Principali funzioni aziendali coinvolte*

- 1) Amministratore Delegato
- 2) Amministrazione, Finanza e Controllo

*Attività sensibili*

- 1) *Verifica del calcolo delle imposte dirette e indirette*
- 2) *Predisposizione, controllo, approvazione e invio di dichiarazioni fiscali o modelli di versamento*
- 3) *Esecuzione dei versamenti relativi alle tasse, imposte dirette e indirette e contributi*

*Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione*

- a. La Società, al fine di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti (Collegio Sindacale o altri Organi Sociali), potrebbe occultare dei documenti societari relativi alle imposte dirette e indirette.

*Principi di Controllo*

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A.3.4".

**B.3.3 GESTIONE DELLA FINANZA E DELLA TESORERIA**

*Principali funzioni aziendali coinvolte*

- 1) Amministratore Delegato
- 2) Amministrazione, Finanza e Controllo

*Attività sensibili*

- 1) *Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti*
- 2) *Gestione degli incassi*
- 3) *Gestione dei pagamenti*
- 4) *Gestione della piccola cassa*
- 5) *Contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie e riconciliazione dei conti*

*Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione*



- a. La Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto inducendo altri in errore, nel caso di comunicazioni previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, dirette ai soci o al pubblico, potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, aventi ad oggetto, ad esempio, la contabilizzazione e la registrazione di pagamenti non veritieri o a destinatari fittizi, ovvero la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive.

#### *Principi di Controllo*

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A.3.8".

### **B.3.4 CONTABILITÀ GENERALE E BILANCIO**

#### *Principali funzioni aziendali coinvolte*

- 1) Amministratore Delegato
- 2) Amministrazione, Finanza e Controllo

#### *Attività sensibili*

- 1) *Determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate*
- 2) *Verifica e approvazione del bilancio*

#### *Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione*

- a. La Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto inducendo altri in errore, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, dirette ai soci o al pubblico, potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelle reali o potrebbe sopravvalutare dei crediti, ovvero contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti.
- b. Gli Amministratori potrebbero impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci o ad altri organi sociali, attraverso, ad esempio, l'occultamento di documenti relativi alle vicende contabili della Società.

#### *Principi di Controllo*

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A.3.11".

### **B.3.5 GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO**

*Principali funzioni aziendali coinvolte*

- 1) Amministratore Delegato
- 2) Governance
- 3) Legale, Societario e Contenzioso
- 4) Amministrazione, Finanza e Controllo
- 5) Risorse Umane, Organizzazione
- 6) Pianificazione Operativa e Partecipazioni Italia
- 7) Partecipazioni Estere

*Attività sensibili*

- 1) *Acquisti e vendite infragruppo*

*Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione*

- a. La Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto inducendo altri in errore, nel caso di comunicazioni previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, dirette ai soci o al pubblico, potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni infragruppo.
- b. Un esponente aziendale - in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della società controllata - potrebbe tacere, nell'assumere una determinazione, l'interesse che la controllante potrebbe avere nella medesima operazione, con ciò recando un danno alla controllata e un potenziale vantaggio per la Società controllante.
- c. La Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, potrebbe compensare un debito della Società nei confronti del Socio con un credito da conferimento che la Società vanta nei confronti del Socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

*Principi di Controllo*

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A.3.12".

**B.3.6 GESTIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE***Principali funzioni aziendali coinvolte*

- 1) Amministratore Delegato
- 2) Legale, Societario e Contenzioso
- 3) Amministrazione, Finanza e Controllo

*Attività sensibili*

- 1) *Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie sul capitale sociale e sulle azioni sociali (fusioni, scissioni, aumenti di capitale, distribuzione dei dividendi, emissioni obbligazionarie, ecc.)*

*Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione*

- a. Gli Amministratori, al fine di conseguire risultati illeciti o comunque non consentiti dallo statuto sociale, potrebbero:
- i. restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligazione di effettuare il conferimento;
  - ii. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve anche non costituite con utili;
  - iii. approvare operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi;
  - iv. acquistare o sottoscrivere quote sociali, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale della Società o delle riserve non distribuibili per legge;
  - v. formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale.
- b. Gli Amministratori potrebbero impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo degli organi sociali, come ad esempio del Collegio Sindacale, attraverso l'occultamento di documenti relativi alle operazioni ordinarie e straordinarie.

*Principi di Controllo*

Devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di controllo indicati nella Parte Speciale "A.3.13".

**B.3.7 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI***Principali funzioni aziendali coinvolte*

- 1) Legale, Societario e Contenzioso

*Attività sensibili*

- 1) Gestione dei libri sociali e degli atti del Consiglio di Amministrazione
- 2) Gestione dei rapporti con gli organi societari e con i Soci
- 3) Gestione dei rapporti con la Società di Revisione
- 4) Gestione e comunicazione di notizie, dati e informazioni privilegiate e riservate verso l'esterno

*Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione*

- a. Gli Amministratori, al fine di conseguire risultati illeciti o comunque non consentiti dallo statuto sociale, potrebbero:
- i. impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci o ad altri organi sociali da

- parte degli Amministratori, occultando documenti contabili o non assicurando l'archiviazione della documentazione;
- ii. restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligazione di effettuare il conferimento;
  - iii. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve anche non costituite con utili;
  - iv. approvare operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi;
  - v. acquistare o sottoscrivere quote sociali, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve;
  - vi. formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale;
  - vii. omettere di comunicare un conflitto di interesse in una determinata operazione societaria, inclusa un'operazione infragruppo.
- b. Un esponente aziendale, al fine di conseguire risultati illeciti per la Società o non consentiti dallo statuto sociale, potrebbe alterare artificialmente la formazione del quorum deliberativo assembleare, ovvero predisporre documentazione alterata ai fini dell'adunanza dell'Assemblea.

### *Principi di Controllo*

Si riportano di seguito i principi di controllo preventivi relativi alla gestione degli adempimenti societari a cui si ispira l'attività della Società:

- definizione delle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea, in osservanza dei principi normativi e statutari adottati;
- definizione delle modalità di predisposizione, approvazione e trasmissione ai Soci e agli Organi Sociali / di Controllo della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea e degli Organi Sociali / di Controllo, nonché relativa conservazione;
- previsione di riunioni periodiche formalizzate tra Collegio Sindacale, Società di Revisione e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza delle regole in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure esistenti, nonché delle procedure interne applicabili, degli incarichi Audit Service e delle eventuali richieste di integrazione dei corrispettivi originariamente concordati alla Società di Revisione;
- obbligo di riservatezza, da parte degli Amministratori / Sindaci e del personale dipendente, sulle informazioni privilegiate e riservate e sui documenti acquisiti;

- adozione delle misure necessarie a mantenere il carattere privilegiato o riservato delle informazioni durante la loro circolazione interna;
- esistenza di presidi volti a garantire che la circolazione delle informazioni privilegiate nell'ambito della Società avvenga nel rispetto della oggettiva necessità di comunicazione in relazione all'attività svolta (principio del "need to know").